



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 96 del 29/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ASILO INFANTILE A. GRIMALDI E SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE G. MARCONI - A.S. 2020/2021 - 2021/2022

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **9:45** nella Residenza Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l'osservanza di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del 23/03/2020 sono presenti:

PARMEGGIANI ROBERTO	SINDACO	Presente
RUSSO LUCIANO	VICESINDACO	Presente
RASCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente

e in collegamento da remoto
tramite videoconferenza:

LENZI MARILENA	ASSESSORA	Presente
BERNABEI IRENE	ASSESSORA	Presente
ROSSI GIANLUCA	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

E' presente in aula il Segretario Generale Dott. CLAUDIO POLI per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 TUEL

Constata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO, assume la Presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dall'Ufficio comunale settorialmente competente ;

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ASILO INFANTILE A. GRIMALDI E SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE G. MARCONI - A.S. 2020/2021 - 2021/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione n° 79 del 03/10/2018 con la quale si approvano fino all'anno scolastico 2019/2020 le convenzioni con la Fondazione "Angela Grimaldi" e la Scuola Materna Parrocchiale G. Marconi, secondo lo schema tipo di convenzione trasmesso agli enti locali dalla Regione Emilia Romagna con cui sono stati stabiliti criteri omogenei di gestione e standard di qualità minimi ai quali devono attenersi le scuole convenzionate e che le stesse sono quindi scadute;

Considerato che:

- la legge n. 53 del 28 marzo 2003 "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nella articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;
- la stessa legge assicura la generalizzazione dell'offerta formativa per i bambini e le bambine in età e prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi per l'infanzia e con la scuola primaria;
- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);
- la medesima legge (art. 1, comma 3) garantisce "piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettando il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extracurricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa";
- il D.M. 83/2008 detta istruzioni, disposizioni ed indicazioni per l'attuazione della legge n. 62/2000 sulla parità scolastica;

Vista:

- la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed, in particolare, la Sez. I "scuola dell'infanzia" del Capo III, artt. 17, 18, 19, sulla cui base la Regione e gli Enti Locali perseguono l'obiettivo di generalizzare la scuola dell'infanzia, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione, al fine di promuovere le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento dei bambini e per assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative;
- la legge regionale n. 26 dell'8 agosto 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. n. 10 del 25 maggio 1999" che: all'art. 1 comma 4 stabilisce che la Regione e gli Enti Locali mettano a fondamento della propria programmazione il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti Locali; all'art. 2, comma 1, lett. a) e c) afferma che le azioni oggetto della legge favoriscono "la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dalla legge n. 62/2000..., il raccordo delle istituzioni e dei

servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi...nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie"; all'art. 3, comma 4 lett. c) definisce i progetti per i quali gli Enti Locali assicurano il proprio sostegno alle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione, individuandoli negli interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa, i progetti di qualificazione e aggiornamento del personale e di raccordo con le altre istituzioni (nidi di infanzia, scuole dell'infanzia, scuola dell'obbligo e servizi integrativi); che, infine, all'art. 7, comma 3, prevede che le modalità di attuazione degli interventi del diritto allo studio avvengano anche in relazione ad intese tra Regione, Enti locali e scuole:

- la L R 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" che al Capo III, artt. 17, 18, 19 dispone in materia di scuola dell'infanzia;

- il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 53 all'art 1 commi 2 e 3 prevede che sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia" e che "al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali";

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 139 comma 1 e 2 prevede l'attribuzione a Regioni, province e comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuote di ogni ordine e grado.

Richiamati:

- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27";

- il Decreto Ministeriale n. 63 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento".

- all'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione dell'8/09/2009 in particolare il punto 2 "Scuola dell'infanzia, luogo di apprendimento e di cura educativa";

- il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, approvato con Decreto ministeriale 16 novembre 2012. n. 254;

Preso atto:

- che sul territorio comunale si è da tempo consolidato un sistema di scuole dell'infanzia facenti capo allo Stato e a soggetti privati convenzionati fino dal 1997 (deliberazione CC. n. 70 del 23.09.1997, esecutiva), che hanno instaurato reciproci rapporti di collaborazione, determinando un innalzamento della qualità dei servizi forniti;

- che tale sistema consente la copertura delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia;

- che i Gestori delle stesse Scuole dell'infanzia hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, a norma della legge 10 marzo 2000 n. 62, la quale implica che le scuole:

- siano dotate di un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e del Piano dell'Offerta Formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti (art. 3 del Regolamento sull'Autonomia);

- dichiarino la conformità del bilancio alle regole della pubblicità legale;

- dispongano di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti;

Acquisiti i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e della Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la convenzione tra il Comune di Sasso Marconi e i Gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private, da valere per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le Scuole dell'infanzia paritarie private risultano in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 62 del 10 marzo 2000 relativa alla parità scolastica;
- di demandare alla Dirigente di Staff la sottoscrizione della Convenzione e di autorizzare sin d'ora, ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
- di dare atto, infine, che con successivo atto dirigenziale saranno assunti i corrispondenti impegni di spesa.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI
E I GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE
A.S. 2020/2021 E 2021/2022**

Premesso che:

- il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);

- la LR. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita", al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo all'art. 3. C. 4, lettera c) "interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi e Ea scuola dell'obbligo";

- la stessa L R 26/2001 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali;

- la L R 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" che al Capo III, artt. 17, 18, 19 dispone in materia di scuola dell'infanzia;

- il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 53 all'art 1 commi 2 e 3 prevede che sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia" e che "al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali";

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 139 comma 1 e 2 prevede l'attribuzione a Regioni, province e comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado.

Richiamati:

- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27";

- il Decreto Ministeriale n. 63 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento".

- all'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione dell'8/09/2009 in particolare il punto 2 "Scuola dell'infanzia, luogo di apprendimento e di cura educativa";

- il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, approvato con Decreto ministeriale 16 novembre 2012. n 254;

Considerato che:

- gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, come stabilito dalla legge regionale 26/2001, sono assicurati a tutti gli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale d'istruzione;

- la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva di servizi di scuola dell'infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell'offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Sistema integrato delle Scuole dell'infanzia

1. Le Parti convengono di considerare la presente Convenzione come strumento idoneo per la realizzazione a livello locale del sistema integrato delle scuole d'infanzia statali e paritarie che sono parte integrante del sistema nazionale d'istruzione e dei servizi educativi.

La presente convenzione intende promuovere un sistema integrato di interventi finalizzato al progressivo coordinamento nella gestione dell'offerta complessiva di scuola d'infanzia e servizi educativi presenti sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie.

Costituisce requisito preliminare per la sottoscrizione della convenzione l'acquisizione e il mantenimento da parte del soggetto gestore del possesso della parità scolastica documentata dagli Uffici scolastici territoriali /Ufficio Scolastico regionale.

ART. 2 - Accoglienza dei bambini

1. Gli Enti Gestori della scuola dell'infanzia paritaria privata si impegnano ad accogliere tutti i bambini in età conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e con particolare riferimento alla L.62/2000 e ss. mm, nonché alla L.53/2003, e al D.Lgs 59/2004 e ss. mm., senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione, cittadinanza facilitando, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili.
2. Gli Enti Gestori si impegnano a rispettare quanto previsto dalla Legge 104/92 e ss.mm, e dalle disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto.
3. Gli Enti gestori si impegnano, nella definizione dei criteri per l'accoglienza delle domande, a riservare la precedenza alle iscrizioni dei bambini residenti nel Comune, contribuendo a raggiungere e mantenere l'obiettivo di azzerare le domande in lista d'attesa delle famiglie.

ART. 3 - Partecipazione delle famiglie

Gli Enti gestori si impegnano a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali (conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000).

ART. 4 -Sistemi tariffari e trasparenza

gli Enti Gestori, compatibilmente con i limiti di bilancio, si impegnano ad individuare ed applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

Gli Enti Gestori si impegnano a produrre e aggiornare annualmente/periodicamente la Carta dei servizi, specificando progetto educativo, regole di accesso, modalità di funzionamento e sistema tariffario.

ART. 5 -Vigilanza igienico-sanitaria, integrazione dei bambini disabili, educazione alla salute

1. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, sull'idoneità del personale e sulla conformità del servizio di refezione scolastica è assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. Verranno individuate forme specifiche di collaborazione con l'AUSL al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili, L. 104/92 e ss.mm, delle ulteriori eventuali disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto.
3. L'Ente gestore definirà inoltre forme specifiche di collaborazione con l'AUSL, e con i competenti servizi comunali, anche attraverso il sostegno nazionale e regionale per assicurare la piena integrazione dei bambini/e con disagio socio – culturale e per realizzare interventi di promozione dell'agio a scuola e di educazione alla salute.

ART. 6 - Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

1. Gli Enti gestori si impegnano ad adottare le Indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nelle scuole d'infanzia (Decreto ministeriale 16 novembre 2012. n 254), mantenendo la propria autonomia pedagogico didattica, conformemente a quanto stabilito dalla legge n 62/2000. Essi definiscono e rendono noto agli utenti e al Comune/Unione il calendario annuale e l'orario di funzionamento, in relazione a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale in materia.
2. Gli Enti gestori si impegnano altresì a mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla legge 62/2000 e ss. mm. In particolare, i gestori si impegnano:
 - per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni, a rispettare quanto previsto nel CCNL di riferimento;
 - per quanto riguarda il numero di iscritti per sezione e il rapporto fra numero di insegnanti e numero di bambini iscritti, a rispettare le indicazioni normative specifiche previste per le scuole paritarie nel DM del 18-12-1975 e nella D.Lgs n. 626/1994 e ss.mm., nella legge n. 62/2000 e ss. mm. e nel CCNL di riferimento.
3. Gli Enti gestori concorrono alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia e dei Servizi educativi
4. Gli Enti Gestori si impegnano a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia, le Scuole primarie e le altre Scuole dell'infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera la scuola stessa, secondo le indicazioni di cui all'art. 1 del D.lgs n. 59/2004.

ART. 7 - Qualifica e trattamento del personale

1. Il personale insegnante deve essere in possesso del Titolo di studio previsto dalla normativa vigente, come specificato nel Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27" e nel Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento".
2. Al personale dipendente deve essere applicato uno dei CCNL previsti per il comparto a livello nazionale e tutte le norme vigenti in materia di diritto del lavoro.

ART 8 - Assicurazione

Gli Enti Gestori provvedono obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei bambini per infortuni e responsabilità civile.

ART. 9 - Servizi per l'accesso e la frequenza

1. L'iscrizione e l'accesso alla scuola di infanzia paritaria è garantito a tutti i bambini richiedenti, ivi compresi i bambini disabili e stranieri, adeguando per i medesimi l'offerta educativa alle loro specifiche esigenze, fino alla copertura dei posti disponibili. Le scuole si impegnano ad accogliere prioritariamente i residenti nel Comune e in tutto l'ambito territoriale di riferimento dell'Ente Locale (Comune / Unione).
2. Gli Enti Gestori delle scuole di infanzia paritarie convenzionate in relazione all'orario di funzionamento giornaliero e alle richieste delle famiglie assicurano un idoneo servizio di mensa, la piena

osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, approvate dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

4 Il Comune/Unione può sostenere, sulla base delle disponibilità di bilancio, la realizzazione di interventi di mediazione linguistico culturale per i bambini e le famiglie di origine non italiana iscritti alle Scuole paritarie o altri specifici interventi per favorire accesso o frequenza.

Art 10 - Coordinamenti pedagogici

1. Gli Enti Gestori delle Scuole d'infanzia convenzionate e il Comune riconoscono l'importanza fondamentale del ruolo svolto dai Coordinamenti pedagogici provinciali e locali. Ritengono, pertanto, necessario sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti e tra questi e i Dirigenti delle Scuole statali, coinvolgendo anche il personale insegnante. Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare, sui progetti di qualificazione e miglioramento sul programma di formazione del personale, sull'integrazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio-culturale, sull'integrazione dei bambini stranieri, sullo scambio di informazioni ed esperienze organizzative e didattiche contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti i bambini.

2. Gli Enti Gestori si avvalgono di proprie figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico, a cui sarà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità tecnico-progettuali e favorire l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.

3. Gli Enti Gestori si impegnano a garantire la partecipazione attiva ai lavori del coordinamento pedagogico provinciale secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate alle scuole d'infanzia da concordare in ambito provinciale

Art. 11 - Formazione permanente e qualificazione del servizio

1. Gli Enti Gestori delle Scuole d'infanzia convenzionate assicurano, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione delle attività educative e didattiche, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, come da CCNL di riferimento.

2 Gli Enti Gestori si impegnano a promuovere la qualificazione e la continuità educativa e curricolare con i servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni, secondo le indicazioni della L. R. n.1/2000 e successive modificazioni e delibere attuative, con la scuola primaria e le scuole d'infanzia di altra tipologia gestionale, secondo le indicazioni della normativa nazionale vigente, sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

3. Gli Enti Gestori si impegnano inoltre a promuovere la partecipazione dei propri insegnanti a iniziative di formazione e di aggiornamento promosse da soggetti accreditati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 12 - Istituzione della Commissione tecnica paritetica

1. Il Comune istituisce, in accordo con gli Enti gestori, una Commissione tecnica paritetica per verificare l'applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla realtà delle scuole dell'infanzia, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi. La Commissione, si riunisce almeno 1 volta l'anno ed è convocata dal Comune/Unione, anche su richiesta del Soggetto gestore.

2. Tale Commissione tecnica paritetica è composta dalla Responsabile dei servizi educativi e scolastici o da un suo delegato;

ART. 13 - Impegni dell'Ente locale

L'Amministrazione Comunale si impegna a sostenere finanziariamente gli Enti Gestori nell'erogazione e nella qualificazione dei servizi, garantendo:

1) un contributo a sezione stanziato nel Bilancio e deliberato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base delle sezioni funzionanti (numero minimo di alunni per sezione pari a 15) , per le spese di qualificazione del servizio compreso fra un minimo di € 2.852,00 ed un massimo di € 4.000,00 quantificato secondo i criteri definiti dalla Giunta Comunale :

- arricchimento e qualificazione dell'attività educativa e didattica (miglioramento del rapporto numerico insegnanti/bambini, progetti educativi mirati, ricerche, laboratori, interventi di coinvolgimento e supporto alle famiglie, progetti per l'integrazione dei bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale e delle loro famiglie) attraverso l'utilizzo di personale dipendente o incaricato;
 - qualificazione degli interventi educativi rivolti all'integrazione dei bambini in situazione di disabilità;
 - ampliamento degli orari e del periodo di funzionamento
 - progetti di qualificazione presentati autonomamente dalla scuola, con particolare riferimento alla formazione permanente del personale;
 - progetti di qualificazione, in sinergia con altri enti/istituzioni, per la continuità e il raccordo interistituzionale
- 2) l'utilizzo gratuito del teatro per 5 volte, per anno scolastico per ogni Ente Gestore;
 - 3) l'entrata gratuita alla piscina comunale per un totale di 1.000 accessi per anno scolastico a favore degli Istituti scolastici comprensivi delle scuole paritarie, previa prenotazione;
 - 4) giornate dedicate presso la Biblioteca comunale.

Il contributo annuale verrà erogato, dietro presentazione di apposito rendiconto economico parziale e definitivo, in due rate annuali.

Art.14 - Interventi e/o contributi a favore dell'integrazione scolastica dei bambini disabili

1. Per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nelle Scuole dell'infanzia paritarie che accoglieranno bambini con disabilità, si fa riferimento a quanto stabilito dalla LR 26/2001.

2. Il Comune, in analogia con quanto previsto per le scuole d'infanzia statali, prevede per i bambini disabili iscritti nelle scuole d'infanzia paritarie private convenzionate, interventi di tipo educativo assistenziale attraverso l'erogazione diretta del servizio o il trasferimento di contributi economici (prevedendo in questo caso modalità specifiche di rendicontazione).

3. La richiesta, con allegata certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale, dovrà pervenire al Settore Istruzione del Comune per consentire la verifica della compatibilità con le risorse finanziarie necessarie per la copertura della spesa.

Art. 15 - Informazione, documentazione e rendicontazione

- Sarà cura degli Enti Gestori informare i genitori di tutti i bambini iscritti sui contenuti della presente Convenzione e a comunicare al Settore Istruzione del Comune i nominativi dei componenti degli organi collegiali.
- Le Scuole d'infanzia paritarie si impegnano a trasmettere al Settore Istruzione del Comune entro il 30 settembre di ogni anno la scheda informativa contenente almeno dati anagrafici sulla Scuola (Indirizzo, Telefono n., Fax, Cognome e nome del gestore o rappresentante legale della Scuola), numero delle sezioni funzionanti nel corrente anno scolastico; Calendario scolastico; Orario giornaliero di funzionamento del servizio, Numero alunni iscritti; Numero dei bambini disabili certificati e inseriti nella Scuola; Numero insegnanti di cui religiosi; Importo della eventuale quota di iscrizione; Importo della retta mensile di frequenza, Riduzioni applicate).
- Ogni Scuola invierà al Settore Istruzione del Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 16 -Verifiche e decadenza

1. L' Ente Locale si riserva di effettuare verifiche periodiche sull'applicazione delle normative contenute nella Convenzione attraverso la richiesta di informazioni e attraverso ulteriori verifiche documentali e in situazione attivate dalla Commissione Paritetica.

2. L'Ente Locale si riserva la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente Convenzione qualora intervengano o sussistano gravi inadempienze, precedentemente comunicate all'Ente Gestore, senza che le contestazioni abbiano dato luogo ad un corrispondente e pronto adeguamento da parte dell'Ente Gestore.

Art.17 - Decorrenza e durata

La presente Convenzione ha durata di due anni scolastici a partire dall'a.s. 2020/2021

Letto, approvato, sottoscritto

Per il Comune di Sasso Marconi

Gli Enti Gestori

Responsabile

Il Legale rappresentante

Il Legale rappresentante



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 830
Servizi educativi e scolastici

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ASILO INFANTILE A.
GRIMALDI E SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE G. MARCONI - A.S. 2020/2021 - 2021/2022

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/12/2020

IL RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 830
Servizi educativi e scolastici

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ASILO INFANTILE A.
GRIMALDI E SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE G. MARCONI - A.S. 2020/2021 - 2021/2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 28/12/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 96 del 29/12/2020

Servizi educativi e scolastici

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ASILO INFANTILE A. GRIMALDI E SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE G. MARCONI - A.S. 2020/2021 - 2021/2022.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DALLOLIO PAOLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 96 del 29/12/2020

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ASILO INFANTILE A. GRIMALDI E SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE G. MARCONI - A.S. 2020/2021 - 2021/2022.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/12/2020 al 15/01/2021, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 12/06/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)